

**REGOLAMENTO (CE) N. 1436/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 2000****che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 603/95 succitato fissa all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'aiuto da versare alle imprese di trasformazione, rispettivamente, per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1999/2000, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.
- (2) Le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate a norma dell'articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 676/1999 <sup>(4)</sup>, evidenziano che è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati, mentre non è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati al sole.
- (3) È pertanto opportuno disporre per i foraggi disidratati la riduzione dell'importo dell'aiuto di cui al summenzionato regolamento (CE) n. 603/95, conformemente all'ar-

ticolo 5 dello stesso regolamento, e per i foraggi essiccati al sole il versamento integrale dell'aiuto ai beneficiari.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento per i foraggi disidratati e all'articolo 3, paragrafo 3, per i foraggi essiccati al sole, viene versato secondo le modalità seguenti:

- a) l'importo dell'aiuto per i foraggi disidratati è ridotto a 66,03 EUR/t in tutti gli Stati membri;
- b) l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati al sole è versato integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 40.